



AREA IV – REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE  
STRUTTURA “DIRITTO ANNUALE”

Roma, data del protocollo

Oggetto: *D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, aggiornato all’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120 – Cancellazione d’ufficio di n. 13 imprese individuali ex art. 2, comma primo, lett. c) ed art. 4.*

## **IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Visti gli artt. 2188 c.c. e 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. recante “*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*” che rispettivamente, istituiscono e disciplinano del Registro delle Imprese;

Visto, al riguardo, il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 recante “*Regolamento d’attuazione dell’art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile*”;

Viste, altresì, la L. 2 novembre 2000, n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

Visto, il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato “*Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese*”

Viste, per le finalità che qui interessano, la Legge 8 agosto 1985, n. 443 “*Legge-quadro per l’artigianato*”, la Legge Regionale 17 febbraio 2015, n. 3 “*Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14*” e s.m.i. nonché il Regolamento Regionale di attuazione 4 agosto 2016, n. 17 “*Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato nel Lazio*”;

Tenuto conto che l’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120, significativamente rubricato “*Semplificazioni delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi*” prevede, al primo comma, che il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal citato D.P.R. n. 247/2004 è disposto con determinazione del Conservatore, novellando le precedenti disposizioni che prevedevano la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;

Rammentato che, con la precedente Disposizione del Conservatore del Registro delle Imprese prot. 126159/2020 del 27 ottobre 2020, nel prendere atto della novella di cui al richiamato art. 40 del D.L. n. 76/2020, sono state confermate le modalità

operative già applicate al procedimento di cancellazione di cui al citato D.P.R. n. 247/2004, come condivise con il Giudice del Registro delle Imprese;

Considerato che le disposizioni normative citate si inquadrano nell’ambito degli strumenti legislativi atti a consentire la cancellazione dal Registro delle Imprese delle imprese individuali e delle società di persone non più operative;

Ravvisata la necessità di procedere ad un aggiornamento costante dell’anagrafe del Registro Imprese, al fine di migliorare la qualità delle informazioni giuridiche ed economiche ivi contenute;

Preso, dunque, atto dell’elenco predisposto da Infocamere S.C.p.A. sulla base delle risultanze degli archivi del Registro Imprese di Roma;

Verificato, per le imprese individuali in elenco, il perdurare per un triennio, degli elementi sintomatici della cessazione della Partita IVA, del mancato deposito di atti nel Registro delle Imprese, dell’omesso versamento del diritto annuale nonché la mancanza o l’invalidità dell’indirizzo P.E.C.;

Tenuto conto che, alla luce quanto sopra, sono state individuate n. 13 imprese che rientrano nella fattispecie di cui al citato D.P.R. n. 247/2004, art. 2, primo comma, lett. c) avendo accertato il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e che, in fase di istruttoria, è emerso che per le sopra citate imprese persisteva l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane;

Effettuata la comunicazione al suddetto Albo, dell’accertamento di cui sopra ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 247/2004;

Vista la conseguente Deliberazione n. 16 del 22 aprile 2024 con la quale il Commissario *ad acta* presso la Commissione provinciale dell’artigianato ha disposto l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio, delle sopra citate imprese iscritte nell’Albo delle imprese artigiane, per le quali è stato riscontrato il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;

Essendo stato notiziato l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio, alle imprese individuali interessate, tramite la Comunicazione prot. 77160/2024, pubblicata all’Albo camerale dal 29/04/2024 al 13/05/2024;

Ravvisato che è decorso il termine di 45 giorni, indicato nel preavviso di cancellazione, senza che sia stato compiuto alcun atto di gestione, né sia stata presentata alcuna regolare domanda di cancellazione, né tantomeno siano state comunicate osservazioni opportunamente documentate, secondo il disposto dell’art. 10 della L. 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.;

Considerato, da ultimo, che con Deliberazione del 24 giugno 2024 prot. 159806/2024 il Commissario *ad acta* ha disposto la cancellazione delle posizioni in

elenco dall’Albo delle imprese artigiane e che con avviso prot. 160260/2024 del 24 giugno 2024 è stata data notizia del suddetto provvedimento;

### **DISPONE**

La cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 2, primo comma, lett c), del D.P.R. n. 247/2004, per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, di n. **13** imprese individuali, di cui all’elenco **Allegato 1** che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

*Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, è notificato agli interessati entro otto giorni dall’adozione mediante comunicazione all’Albo istituzionale e nella sezione del sito dedicata alle cancellazioni d’ufficio, nonché tramite posta elettronica certificata alle imprese che presentano un indirizzo valido e attivo.*

*Nei quindici giorni successivi è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese (cfr. art. 40, comma 7).*

**IL CONSERVATORE**  
(Barbara Cavalli)

<b>ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE</b>			
<b>ai sensi dell'Art. 40 DL 76/2020 e dell'art. 2 D.P.R. 247/2004 comma 1, lettera C)</b>			
<b>"mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi"</b>			
<b>N° Progr.</b>	<b>R.E.A.</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	<b>Denominazione</b>
1	575394	FRSSRG33L08H501X	FRASCARELLI SERGIO
2	576428	PLLSRA36T13E958Y	PELLEGRINI SAURO
3	575712	PVAGCR36D18H501J	PAVIA GIANCARLO
4	574914	DDMVCN39A01Z352W	DI DIO MAGRI VINCENZO
5	575701	FRNSNT47R29G003M	FRONTINI SANTE
6	576492	DTMGPP48P05C983J	DI TOMMASO GIUSEPPE
7	576750	NNCGLN48S06H501V	IANNICCHERI GIULIANO
8	577931	CLLDRN43M29H501N	CELLI ADRIANO
9	578023	TRNRRT44P28H501W	TROIANI ROBERTO
10	578220	DSOLRT49D25H501E	DOSA ALBERTO
11	582006	SNCRND44B15Z601H	SANCHEZ ROLANDO
12	583184	PCCNTN41T25H501F	PECCE ANTONIO
13	623709	BLLSGL52P49L182W	BELLAGAMBA SIVIGLIA